

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1702)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, ZANON, COLELLA, SCARDACCIONE e COLLESELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1974

Modifiche delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, sulle competenze dei dottori in scienze agrarie e dottori in scienze forestali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » con gli articoli 17, secondo comma, e 18, quinto comma, stabilisce che la progettazione e la direzione dei lavori nelle zone sismiche è di competenza degli ingegneri, architetti, geometri e periti edili, nei limiti delle rispettive competenze.

Conseguentemente, i dottori in scienze agrarie e i dottori in scienze forestali, che da oltre un cinquantennio espletano l'attività professionale nel settore « costruzioni » anche nelle località dichiarate sismiche dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, vengono automaticamente estromessi da attribuzioni che loro competono sia in base agli articoli 16 e 17 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248 (regolamento per l'esercizio professionale), sia in base al regio decreto 11 feb-

braio 1929, n. 274 (regolamento per l'esercizio della professione di geometra, ingegnere e dottore in agraria).

A sostegno di tale normativa discriminatoria non possono essere invocati nè l'articolo 2, primo comma della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (che esclude ingiustamente dalle competenze in materia di cemento armato, normale e precompresso, ed in strutture metalliche, i dottori in scienze agrarie, che già avevano, sebbene limitata, detta competenza in comune con i geometri), nè la preparazione professionale, essendo rimasti pressochè immutati gli ordinamenti scolastici sia della scuola secondaria superiore per geometri, sia di quella universitaria per i laureati in scienze agrarie e forestali. In conseguenza manca la motivazione « in diritto » che possa giustificare la « perdita » per una

categoria e la correlativa acquisizione per un'altra di competenze finora comuni.

A questo proposito si ricorda, per sfatare un luogo comune secondo cui gli interventi urbanistici legati all'agricoltura presumono scarse conoscenze nel campo tecnico e scientifico, che l'evoluzione in atto del mondo agricolo, eliminando l'esistenza di classi sociali « inferiori » impone che la casa di abitazione rurale debba, al pari di quella urbana, essere concepita seguendo schemi distributivi e costruttivi atti ad assicurare all'agricoltore il massimo « confort » assieme a una buona durata del fabbricato.

Alla luce di tali irrinunciabili rivendicazioni, dovendosi pertanto ritenere ancora valido il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248 (istitutivo dell'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie e scienze forestali) e il regio decreto 11 febbraio 1929,

n. 274, che all'articolo 16, lettera l), richiamato dal successivo articolo 19, stabilisce che sono comuni ai dottori in scienze agrarie e ai geometri le competenze circa « il progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese le piccole costruzioni accessorie in cemento armato... eccetera », si chiede — per eliminare una palese e clamorosa ingiustizia — che vengano modificati l'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e gli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, prevedendo l'attribuzione delle competenze ivi menzionate anche ai dottori in scienze agrarie e ai dottori in scienze forestali, ai quali tali competenze sono riconosciute dalle leggi istitutive del relativo esercizio professionale.

Attesi gli obiettivi motivi a base della proposta, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, dopo le parole « o perito industriale edile » sono aggiunte le altre « o dottore in scienze agrarie o dottore in scienze forestali ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 17 ed al quinto comma dell'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 4, dopo la parola « geometra » sono aggiunte le altre « dottore in scienze agrarie e dottore in scienze forestali ».